

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il coordinamento della finanza
della Regione Friuli-Venezia Giulia con la
riforma tributaria» (686)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6
BATTELLO (PCI)	4, 5, 6
BEORCHIA <i>relatore alla Commissione</i>	4, 6
BONAZZI (PCI)	5
FRACANZANI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il coordinamento della finanza della Regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria» (686)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria».

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente nelle sedute del 26 giugno, del 4 e dell'11 luglio dalla nostra Commissione, che decise di richiedere il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Avendo esaurito la discussione generale in sede referente, propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione nella precedente sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, ricorsi nel territorio della regione stessa:

- 1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
- 4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 53 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dai seguenti:

«La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tale fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dall'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute».

Art. 3.

La modifica apportata con l'articolo 1 della presente legge all'articolo 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'articolo 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione delle entrate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Dal computo delle somme spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma del precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriore al 1° gennaio 1984.

Le somme comunque corrisposte alla Regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla Regione medesima con la presente legge.

Art. 5.

Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del primo comma, numeri 1 e 3, del precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con il fondo corrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento dai senatori Battello e Giust: sopprimere nell'ultima parte le parole da: «e dalle funzioni da trasferire...» fino alla fine del periodo.

All'articolo 4, terzo comma, è stato presentato un emendamento dai senatori Battello e Giust: inserire tra le parole: «27 dicembre 1983, n. 730» e le parole: «successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984» le parole: «eccettuate quelle di cui all'articolo 7, quarto comma».

Potremmo procedere alla votazione degli articoli ma se i presentatori insistono sugli emendamenti, comportando questi oneri finanziari, dovremmo prima richiedere il parere della Commissione bilancio.

BATTELLO. Con questo emendamento intendiamo, in sostanza, salvare quelle somme che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha già assunto in cassa, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge n. 730 del 27 dicembre 1983.

BEORCHIA, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento. Mi è parso, però, che nella discussione precedente si sia giunti ad un chiarimento - non ricordo se il rappresentante del Governo abbia espresso consenso - nel senso che la norma dell'articolo 4, terzo comma, impone la detrazione di quanto eventualmente versato alla Regione Friuli-Venezia Giulia in acconto, non di detrarre somme versate per disposizioni aventi vincolo di destinazione. Saremmo veramente all'assurdo più grande del mondo se deducessimo da questo importo anche le spese per la sanità, per i trasporti. D'altronde, mi pareva che il Governo avesse precisato che questa che ha espresso fosse l'interpretazione da darsi.

Se il Governo confermasse questa interpretazione, non ci sarebbe più bisogno di mantenere in piedi l'emendamento. Diversamente dovrei esprimere parere favorevole all'emendamento, anche a costo di differire l'approvazione del provvedimento di una settimana, per avere il parere della 5^a Commissione.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che l'emendamento non sia necessario, in quanto la disposizione dell'articolo 4, comma terzo, essendo riferita, come previsto nella relazione al provvedimento, esclusivamente alle entrate tributarie erariali, tende ad evitare la duplicazione nell'attribuzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di entrate tributarie ad essa spettanti.

BATTELLO. Chiarito questo, non c'è bisogno di emendamenti; basta che resti a verbale.

BONAZZI. Se il Governo fa questa dichiarazione, vuol dire che nel calcolare la maggiore spesa non si è tenuto conto della deduzione; quindi, non c'è maggiore spesa. Mi chiedo se sia opportuno precisarlo.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No. Riteniamo che l'emendamento proposto si riferisca ad altre entrate, di natura non tributaria, che comunque spettano alla Regione.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe creare un nuovo tipo di interpretazione tale da richiedere un altro parere per la copertura finanziaria. La modifica consentirebbe una interpretazione estensiva.

BONAZZI. Si potrebbe sopprimere, nel terzo comma la parola: «comunque».

In fondo, i destinatari del provvedimento sarebbero due: il Governo e la Regione. Quindi, non ci sarà contestazione di terzi. Se ci fosse, avrebbe un appiglio molto forte.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già fatto una dichiarazione, non posso aggiungere altro. Credo comunque che ogni modifica del testo presupponga un esame da parte della Commissione bilancio.

BONAZZI. L'emendamento che è stato presentato non comporterebbe una maggiore spesa.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha proposto una riformulazione dell'articolo 6, primo comma. Ne do lettura: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 380 miliardi per l'anno 1984, 515 miliardi per l'anno 1985 e 680 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi».

La Commissione bilancio ha effettuato la quantificazione della spesa sulla base di questo testo.

BATTELLO. Mi affido alla sua sensibilità, onorevole Fracanzani, possono essere in gioco parecchi miliardi.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe chiedere al Sottosegretario di chiarire che nelle parole «comunque» non rientrano i trasferimenti con vincolo di destinazione.

PRESIDENTE. Il problema è un altro: se ritenete fondamentali gli emendamenti, si può rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima settimana, chiedendo naturalmente il parere della Commissione bilancio sulle proposte di modifica. Bisogna considerare che la 5^a Commissione ha espresso il proprio parere rispetto ad un testo che non precisava la spesa.

BATTELLO. Se si ritiene che gli emendamenti debbano essere esaminati dalla Commissione bilancio, si può anche rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO